

Avviso per la ricerca di sponsorizzazioni per interventi di manutenzione e riqualificazione delle aree verdi pubbliche

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 12 marzo 2015, il Comune di Cuneo intende ricercare, mediante procedura a evidenza pubblica, soggetti esterni all'amministrazione comunale, enti, organismi e soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni di condominio, singoli cittadini), anche in forma associata, che intendano proporsi come sponsor o come partner del Comune per realizzare interventi di riqualificazione e/o manutenzione di aree verdi pubbliche, secondo quanto previsto:

- dall'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*» [in seguito Codice];
- dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i. «*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*»;
- dall'articolo 28 — comma 2, lettera a) — della legge 23 dicembre 1998, n. 448 s.m.i. «*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*»;
- dall'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» [in seguito TUEL];
- dagli artt. 15, 16, 17, 18 del «*Regolamento per la disciplina dei contratti*» approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 17 dicembre 2013;
- dal «*Piano generale degli impianti pubblicitari per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari ed affissionali*», approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 16 dicembre 2014, paragrafo 4 «*Disposizioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari*» e in particolare il punto 4.3 «*Norme generali di installazione*»;

con la finalità di realizzare maggiori risparmi di spesa e nel perseguimento di finalità pubbliche, escludendo ogni tipo di conflitto di interessi pubblici/privati.

Questo avviso non ha carattere vincolante per l'amministrazione, ma è destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati a offrirsi come sponsor o per svolgere attività di cura del verde pubblico come partner del Comune.

Articolo 1 - Soggetto promotore dell'iniziativa

Il Comune di Cuneo, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di "sponsée".

Articolo 2 - Oggetto dell'avviso

Il Comune di Cuneo cerca soggetti pubblici e privati disponibili a sponsorizzare o svolgere attività di manutenzione e riqualificazione di una o più aree destinate a verde pubblico (anche a servizio di scuole

pubbliche dell'infanzia, primaria e medie) per un periodo di tempo minimo di un anno e massimo di tre anni.

Le aree comunali oggetto di sponsorizzazione appartengono alle tipologie parco, giardino, aiuola, rotonda, spartitraffico e sono individuabili, a scelta, su tutte quelle presenti sul territorio cittadino e frazionale.

L'assegnazione dell'area verde, contestuale alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, non modifica la natura di superficie pubblica, accessibile a tutti. Lo sponsor non potrà pertanto reclamare alcun uso esclusivo dell'area stessa.

Con gli sponsor, a conclusione della procedura prevista da questo avviso, l'amministrazione potrà concludere un contratto di sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i. «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», dell'articolo 119 del TUEL e dell'articolo 26 del Codice.

Il contratto di sponsorizzazione regolerà i rapporti tra le parti e avrà durata di 12 (dodici), 24 (ventiquattro) oppure 36 (trentasei) mesi, in funzione di quanto indicato dallo sponsor nell'istanza di ammissione.

A richiesta dello sponsor, il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rinnovare il contratto per un eguale numero di annualità.

Articolo 3 - Esclusione

Il Comune di Cuneo si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione qualora:

- a. ritenga che possa generare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b. rilevi pregiudizio o danno all'immagine del Comune o delle sue iniziative;
- c. riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- d. rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi;
- e. la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità generale.

Articolo 4 - Soggetti partecipanti

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche), i soggetti pubblici e ogni organismo costituito a termine di legge, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione (articolo 38 Codice).

I soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni di condominio, singoli cittadini) che si presentano in forma associata (associazione temporanea di imprese — ATI) dovranno indicare il soggetto capofila che sarà interlocutore del Comune per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Articolo 5 - Tipologie della sponsorizzazione

La prestazione dello sponsor potrà consistere:

- 1) nella fornitura di beni e servizi, eseguiti direttamente dallo sponsor (sponsor tecnico "diretto") se in possesso di adeguati requisiti (vedi punto 6);

2) nella fornitura di beni e servizi, resi per il tramite di imprese o società terze qualificate allo scopo (vedi punto 6) (sponsor tecnico “indiretto”);

Quale contropartita lo sponsor otterrà un ritorno di immagine consistente:

- a. nella possibilità di installare sull’area oggetto dell’intervento, compatibilmente con quanto previsto dall’articolo 23 del Codice della Strada e dagli articoli da 47 a 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, impianti informativi relativi allo sponsor stesso aventi dimensioni e contenenti conformi a quanto prescritto dal “Piano generale degli impianti pubblicitari” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 16 Dicembre 2014 (allegato “A”); Nella fattispecie, si precisa che sull’impianto/i informativo/i, oltre al logo della Città di Cuneo, potrà solamente essere applicata la seguente dicitura: *“La manutenzione di questa area verde è eseguita a cura di (Ditta, Associazione, Nominativo, ecc.)”* – con aggiunta del Logo, nominativo, ragione sociale, indirizzo e numero telefonico oltre ad un massimo di 15 (quindici) parole atte ad identificare l’attività aziendale.
- b. nella visibilità sul sito internet del Comune di Cuneo, mediante l’inserimento di uno specifico spazio informativo sulle attività svolte dallo sponsor;
- c. nella indicazione del nome dello sponsor nelle comunicazioni ufficiali relative all’iniziativa in oggetto.

Per l’utilizzo dei canali informativo-pubblicitari lo sponsor non è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune, né è tenuto al pagamento del canone sulle iniziative pubblicitarie e degli eventuali oneri di occupazione del suolo pubblico.

L’esecutore materiale della manutenzione, laddove soggetto terzo non coincidente con lo sponsor, può comparire nei predetti canali informativo-pubblicitari a condizione che venga specificato il ruolo ricoperto, distinguendolo da quello dello sponsor. In questo caso, sul pannello/i informativo/i, potrà comparire solamente la seguente dicitura *“Opere di manutenzione e arredo eseguite dalla ditta (nominativo della ragione sociale e comune della sede legale)”* effettuata con lettere di altezza non superiore a cm 3. Allo sponsor spettano i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente (piena deducibilità ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) n. 917/1986 s.m.i). Inoltre, per la realizzazione degli interventi oggetto della sponsorizzazione non sono dovuti oneri di occupazione del suolo pubblico; lo sponsor non è tenuto altresì al pagamento dei canoni per la fornitura d’acqua a uso irriguo o di energia elettrica ove presenti.

Gli oneri relativi alla fornitura idrica necessaria per l’irrigazione delle superfici a verde e a eventuali nuovi allacciamenti nonché ogni manutenzione straordinaria relativa all’impianto (escluso irrigatori, elettrovalvole ed idrantini) restano a carico del Comune, fatto salvo maggiori consumi derivati dalla cattiva gestione e/o mancata vigilanza e manutenzione degli impianti di irrigazione, da parte dello sponsor. Il Comune si riserva sempre la facoltà di valutare e, se del caso, rifiutare quelle proposte che comportino, per l’esecuzione dei lavori, costi ritenuti eccessivi dall’Amministrazione.

Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente le funzioni a uso pubblico in essere al momento dell’avviso; i beni acquisiti o forniti nell’ambito della sponsorizzazione, ivi compresi gli eventuali impianti informativi, rimarranno di proprietà dell’amministrazione comunale alla scadenza del rapporto contrattuale.

Articolo 6 - Requisiti delle imprese addette alla manutenzione.

Nel caso in cui lo sponsor voglia effettuare direttamente la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi oggetto di sponsorizzazione, dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (oltretutto qualificato ai sensi degli articoli 38 — comma 1 —, 39 e 40 del Codice):

- iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto della sponsorizzazione ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI-C del Codice per gli appalti pubblici di servizi;
- comprovata esperienza nella manutenzione del verde pubblico, dimostrata tramite l'importo cumulativo delle fatture emesse nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso che deve risultare pari a quello della sponsorizzazione proposta e, comunque, non inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00);
- qualificazione S.O.A. nella categoria OS 24, se richiesta e necessaria.

Gli stessi requisiti dovranno essere posseduti da eventuali soggetti terzi incaricati dallo sponsor di effettuare la manutenzione delle aree sponsorizzate.

Articolo 7 - Modalità di partecipazione e termini

Le imprese interessate possono prendere parte alla gara facendo pervenire al Comune di Cuneo — Ufficio Protocollo — via Roma 28 — 12100 Cuneo — a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato, con esclusione della consegna a mano, la propria offerta, in plico sigillato, entro il termine perentorio del giorno **11 maggio 2015**, ora italiana **12,00**.

Si precisa che l'ufficio Protocollo del Comune di Cuneo osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

Lunedì:	8.30 - 12.30
Martedì:	8.30 - 16.30
Mercoledì:	8.30 - 12.30
Giovedì:	8.30 - 12.30 — 14.30 - 16.30
Venerdì:	8.30 - 12.00

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, sono considerate irricevibili.

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Il plico predetto — contenente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica — deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare in modo chiaro e ben leggibile:

a. il nominativo del mittente;

b. la dicitura: «Comune di Cuneo – settore Lavori Pubblici - Ufficio Verde Pubblico — Ricerca di sponsorizzazioni per interventi di manutenzione e riqualificazione delle aree verdi pubbliche».

Il suddetto plico deve contenere quanto segue:

I. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., da compilarsi utilizzando il modello di dichiarazione predisposto dall'ufficio e allegato al presente (allegato B), in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari di concorrenti, la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 37 — comma 4 — del Codice, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

I soggetti di cui all'articolo 34 — comma 1, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora formalmente costituiti ai sensi del successivo articolo 37 — comma 8 —, dovranno dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

II. Piano di manutenzione offerto dal proponente, da allegare solo nel caso in cui si vogliono fare proposte migliorative rispetto alle manutenzioni ipotizzate dal Comune nella scheda tecnica allegata al presente avviso (allegato C) — punti 30.

Tale documentazione, consistente in una relazione formalizzata in un documento composto da un numero di pagine tali da consentire una lettura agevole da parte della commissione (massimo 2 pagine formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola), deve illustrare il piano di manutenzione migliorativo rispetto a quello ipotizzato dal Comune.

Le proposte presentate saranno vagliate e valutate dall'Ufficio Verde Pubblico per fattibilità e modalità di esecuzione. Qualora la proposta interessasse anche altri servizi (Strade, Illuminazione Pubblica, ecc.) o altri Settori, l'Ufficio Verde Pubblico si farà carico di verificare con tali servizi la fattibilità della proposta. L'Amministrazione si riserva comunque sempre la facoltà di richiedere variazioni o integrazioni alle proposte migliorative presentate.

Il piano di manutenzione deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, per esteso e con firma leggibile, su ogni foglio, dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di associazioni di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e/o consorzio¹.

III. Piano di comunicazione, ovvero la pubblicità e le pubbliche relazioni che lo sponsor intende attivare per rendere nota la sua sponsorizzazione — [punti 20];

Tale documentazione, consistente in una relazione formalizzata in un documento composto da un numero di pagine tali da consentire una lettura agevole da parte della commissione (massimo 2 pagine formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola), deve illustrare il piano di comunicazione ovvero la pubblicità e le pubbliche relazioni che lo sponsor intende attivare per rendere nota la sua sponsorizzazione.

Il piano di comunicazione deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, per esteso e con firma leggibile, su ogni foglio, dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso

¹ Articolo 37 — comma 8 — del Codice

di riunione di imprese; in caso di associazioni di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e/o consorzio².

IV. Dichiarazione con la quale il concorrente indica la durata della sponsorizzazione che intende offrire (12 mesi o 24 mesi o 36 mesi) — [punti 30] da compilarsi utilizzando il modello di dichiarazione predisposto dall'ufficio e allegato al presente (allegato D), in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante.

V. Dichiarazione circa il valore economico offerto per la sponsorizzazione — [punti 20], da compilarsi utilizzando il modello di dichiarazione predisposto dall'ufficio e allegato al presente (allegato E), in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante.

Tale dichiarazione non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione: la firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso.

Articolo 8 - Valutazione delle proposte

Le proposte pervenute saranno valutate da una commissione, appositamente costituita con le modalità indicate all'articolo 26 del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013.

Prima di procedere alla valutazione delle proposte di sponsorizzazione la commissione accerterà la completezza e la correttezza della documentazione presentata.

In linea generale la valutazione delle singole proposte terrà conto delle condizioni previste dall'articolo 119 del TUEL e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i. (le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti).

Le proposte saranno valutate sulla base della loro coerenza con l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione e in particolare con i programmi relativi alla gestione del verde cittadino.

Nel caso in cui pervengano due o più proposte in relazione alla stessa area, si procederà a individuare l'impresa affidataria sulla base dei seguenti criteri:

Criteri	Valori massimi attribuibili
1) Piano di manutenzione	Punti 30
2) Piano di comunicazione	Punti 20
3) Durata della sponsorizzazione	Punti 30
4) Valore economico della sponsorizzazione	Punti 20

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa (piano manutenzione e piano comunicazione - criteri 1 e 2) verrà effettuata con il seguente metodo:

² Articolo 37 — comma 8 — del Codice

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola);
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Criterio motivazionale
0,0	Assente — Completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente — Quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

La determinazione del punteggio relativo alla durata della sponsorizzazione — (criterio 3) — elemento di natura quantitativa — verrà attribuito con le seguenti modalità:

- 12 mesi — punti 10
- 24 mesi — punti 20
- 36 mesi — punti 30

La determinazione del punteggio relativo al valore economico offerto per la sponsorizzazione (criterio 4) verrà attribuito al valore economico offerto più vantaggioso per l'amministrazione.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:

$$P = \text{punteggio massimo [20 punti]} \times \frac{VEa}{VE_{max}}$$

Dove:

VEa= valore offerto dal concorrente "a" espresso in Euro

VE_{max}= valore dell'offerta più conveniente per l'amministrazione espresso in Euro

In caso di parità di punteggio relativa a più offerte pervenute, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere proposte migliorative a tutti i proponenti o di procedere, in alternativa, tramite sorteggio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative e di chiedere ai proponenti modifiche tecniche al programma di sponsorizzazione presentato.

Articolo 9 - Disciplina della sponsorizzazione

Il Comune effettuerà la verifica del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del Codice nei modi e termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e provvederà agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

Il rapporto tra amministrazione comunale e sponsor sarà disciplinato da appositi contratti di sponsorizzazione. Il soggetto aggiudicatario con la partecipazione al presente avviso si impegna a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione con le modalità e nei termini indicati dalla stazione appaltante.

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto.

Articolo 10 - Vigilanza e controllo

L'avvio della prestazione deve essere comunicata per iscritto al Comune, settore Lavori pubblici, servizio verde pubblico.

Il Comune effettuerà il monitoraggio costante e la valutazione delle attività attraverso i propri tecnici, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti in sede di stipula contrattuale.

Articolo 11 - Fatturazione

Per la sponsorizzazione offerta il Comune, ad avvenuta sottoscrizione del contratto e consegna dell'area verde allo sponsor, emetterà regolare fattura per l'importo preventivato (importo soggetto a Iva nella misura di legge). Successivamente, lo sponsor emetterà fattura per l'importo corrispondente alla sponsorizzazione (importo soggetto a Iva nella misura di legge).

Articolo 12 — Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario. Foro competente è quello di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Articolo 13 — Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;

- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentato dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Articolo 14 — Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

Lo sponsor assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi alla sponsorizzazione in oggetto. A tal fine lo sponsor si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Lo sponsor s'impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora lo sponsor non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla sponsorizzazione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto di sponsorizzazione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 15 — Codice di comportamento

Lo sponsor si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.30.3.2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Il contratto di sponsorizzazione è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

Articolo 16 — Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto lo sponsor deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dello sponsor, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 17 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Articolo 18 — Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 273 e 274 del Regolamento, è il signor Rossaro Giovanni, Settore Lavori Pubblici, Ufficio Verde Pubblico — telefono 0171/444.474 — fax 0171/444.436 — e-mail gestione.territorio@comune.cuneo.it. PEC: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Monaco Ing. Luciano
— *Documento firmato digitalmente* —